



# Università degli Studi di Messina

## SENATO ACCADEMICO Seduta del 26.9.2013 (ore 9,50)

\* \* \* \* \*

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, Presidente, ed i Proff. Giuseppe Bisignano, Direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco e prodotti per la salute (fino alle ore 11,50); Giancarlo Cordasco, Direttore del Dipartimento di Scienze sperimentali medico-chirurgiche specialistiche ed odontostomatologiche; Antonino D'Andrea, Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica, edile, ambientale e matematica applicata (DICIEAMA); Giancarlo De Vero, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (fino alle ore 12,30); Giovanni Grassi, Direttore del Dipartimento di Scienze chimiche; Giacomo Maisano, Direttore del Dipartimento di Fisica e di scienze della terra; Giovanni Moschella, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e storia delle istituzioni; Antonino Pennisi, Direttore del Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali; i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Vincenzo Fera (Area 10), Fortunato Neri (Aree 02 e 04); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Francesco Abbate (Area 07), Maria Luisa Calabrò (Area 03), Giuseppe Lo Paro (Area 05); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Proff. Luigi Chiara (Area 11), Cinzia Ingratoci Scorciapino (Area 12), Roberto Montanini (Aree 08 e 09), Luigi Rossi (Area 14) (fino alle ore 12,05); i rappresentanti degli studenti Sigg. Salvatore Condò, Saverio Curello e Domenico Perri; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo Sigg. Angelo Alessandrino (dalle ore 10,10), Mario Recupero e il Dott. Maurizio Fallico; il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, Dott. Filadelfio Mancuso; il rappresentante dei dottorandi e assegnisti, Dott. Gianni Toscano; il rappresentante degli specializzandi, Dott. Andrea Conti; il Prof. Francesco De Domenico, Direttore Generale dell'Ateneo, che funge da Segretario.

Assenti giustificati il Pro Rettore Vicario, Prof. Emanuele Scribano; i Proff. Domenico Cucinotta, Direttore del Dipartimento di Medicina clinica e Sperimentale; Francesco Galletti (Area 06), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari); Luigia Puccio (Area 01), rappresentante delle aree scientifico-disciplinari (professori associati).

Assenti i Sigg. Federico D'Amico, Alfredo Finanze, rappresentanti degli studenti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello Statuto dell'Università.

E', inoltre, presente, dietro invito del Presidente, il Prof. Giovanni Cupaiuolo, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile del Settore Segreteria Senato Accademico e la Sig.ra Dionisia Vinti, Responsabile dell'Ufficio Istruzione delibere Segreteria Senato Accademico, che coadiuvano nella verbalizzazione.

Risulta, altresì, presente la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

\* \* \* \* \*

**X - Istanze Mantenimento in Servizio Professori di I Fascia:  
Definizione Criteri Generali per Regolare i  
Trattenimenti in Servizio Oltre il Limite di Età' per il  
Collocamento a Riposo.**

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Direzione Personale e AA.GG.	
Struttura interessata esecuzione	Direzione Personale e Affari Generali Area Carriere del Personale Settore Professori e Ricercatori	
Altre strutture interessate	Area Ragioneria Ufficio Budget personale docente e tecnico amministrativo	

Il Rettore ricorda che il Senato Accademico aveva già affrontato il presente argomento nella riunione del 28/8/2013 e, in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito, relativamente all'eventuale consequenziale impegno di punti organico e alla sostenibilità dell'offerta formativa, ne aveva rinviato la trattazione ad successiva seduta al fine di una più attenta valutazione dello stesso.

Il Rettore, quindi, facendo un excursus di quanto discusso durante la citata riunione, rammenta che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n.83 del 6 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.25 (*Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori*) della legge n.240/2010, che prevede che *“L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti”* in quanto ha ritenuto *“priva di giustificazioni l'esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall'ambito applicativo dell'art.16 d.lgs. n.503/1992”* ed in *“deciso contrasto”* con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il Rettore precisa che da ciò ne è discesa la rinnovata possibilità, per il personale docente delle Università, di fare richiesta di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età stabilito per il collocamento a riposo. Richiesta che potrà essere accolta solo motivandone le ragioni da parte dell'Amministrazione.

Il Rettore, infatti, rileva che, tuttavia, in seguito alle modifiche al citato art.16 d.lgs. n.503/1992, introdotte dall'art.72, commi 7-10, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, la permanenza in servizio oltre il limite di età non si configura come un diritto potestativo del richiedente, ma è soggetta alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, orientata dalle *“proprie esigenze organizzative e funzionali [...] in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi”*.

Va ricordato, a tal proposito, che la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10 del 20 ottobre 2008, nel fornire alcuni indirizzi applicativi relativamente alle novità introdotte dal suddetto art.72 della legge n.133/2008, evidenzia che *“è opportuno che ciascuna amministrazione adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e,*

*quindi, [...] dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall'autorità politica o dagli organi di indirizzo".*

Il quadro normativo di riferimento è completato dall'art. 9, comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge n.122/2010, il quale ha equiparato, in termini finanziari, il trattenimento in servizio ad una nuova assunzione, includendolo nella gestione del turn over. Ciò comportando, nel caso di mantenimento in servizio del docente, l'assorbimento di numero 1 punti organico nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale delle università.

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale sopra accennata, il Rettore ricorda che erano pervenute, da parte dei Proff. Raffaele Tommasini, Giacomo Zaccone, Concetta Epasto e Silvio Sammartano, istanze di mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo. Successivamente, con nota prot. n. 42944 del 27.8.2013, il Prof. Giacomo Zaccone ha revocato la propria istanza di mantenimento in servizio.

In seguito, evidenzia il Rettore, è pervenuta anche la richiesta di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio da parte del Prof. Salvatore Agresta (istanza prot. n. 44362 del 6/9/2013).

Il Rettore, quindi, fa presente che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, stante quanto emerso nel corso del dibattito, nelle sedute del 28/8/2013 avevano rilevato la necessità che questa Amministrazione adottasse preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, come indicato dalla citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2008, in considerazione anche del fatto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 28.10.2008 e del 28.02.2009, aveva deliberato di non concedere i due anni di proroga, previsti dal d.lgs. n.503/1992.

Il Rettore tiene a sottolineare, quindi, che il mantenimento in servizio di un docente di I fascia, se da un lato non comporta un aggravio di costi, ma soltanto una mancata economia, dall'altro determina l'assorbimento di 1 punto organico (PO) nella programmazione del fabbisogno del personale. L'aumento dei PO dovuta al mantenimento di professori di I fascia, a sua volta, ha degli effetti sul numero di PO destinati ai ricercatori. Infatti, le regole sulla programmazione del personale secondo la procedura PROPER riservano ai ricercatori un'aliquota legata al numero dei professori di I fascia che vengono immessi in organico.

Il Rettore, in considerazione di ciò, fa presente che nella seduta del 28/8/2013 aveva proposto agli Organi Accademici l'adozione di una misura di carattere congiunturale ed una di carattere strutturale a salvaguardia dell'equilibrio del Bilancio: fino a quando l'ammontare della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario destinata all'Università di Messina diminuirà, le istanze non verranno accolte. Nel caso in cui la quota dovesse aumentare, verranno individuati criteri basati esclusivamente sul merito al fine di stabilire quali istanze accogliere.

Il Rettore sottolinea, quindi, l'opportunità, a suo avviso, di mantenere la linea seguita nella scorsa seduta, utilizzando come criterio fondamentale quello di non riconoscere a

nessuno il mantenimento in servizio fino a quando l'andamento del FFO sarà in diminuzione. Ciò tra l'altro, eviterà anche l'ulteriore assorbimento di punti organico, riservando i pochi disponibili alle opportunità di reclutamento legate alle abilitazioni nazionali.

Al momento, ribadisce il Rettore, sono al vaglio degli Organi Accademici cinque richieste di mantenimento in servizio, sopra citate, di cui solo quella del Prof. Tommasini, rispetto alle altre, risulta peculiare e, per questo motivo, dovrà essere analizzata in maniera più approfondita.

Per quel che concerne la posizione del Prof. Raffaele Tommasini, infatti, si fa presente che questi, a seguito di istanza presentata nel mese di settembre 2006, aveva avuto concesso da parte dell'Ateneo (D.R. n. 2295/2008 del 12 giugno 2008) il mantenimento in servizio a decorrere dal 1/11/2013 nella qualità di professore ordinario. Successivamente, con nota prot. n. 11593 del 27/02/2009, il Rettore pro-tempore ha comunicato al Prof. Tommasini la decadenza del D.R. n. 2295/2008 del 12 giugno 2008. Avverso questo provvedimento è pendente al TAR Sicilia – sez. di Catania - un ricorso, proposto in data 29 aprile 2012, con il quale è stato censurato il provvedimento di revoca. Inoltre, nel medesimo giudizio è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

In considerazione del fatto che il giudizio amministrativo è ancora pendente e che non si è formato alcun giudicato sui provvedimenti di revoca della proroga accordata, con istanza avanzata in data 10.06.2013, il Prof. Tommasini ha chiesto a questa Amministrazione di revocare gli atti impugnati e confermare il citato D.R. n.2295/2008 ovvero, in via subordinata, di accogliere la richiesta di mantenimento in servizio fino alla conclusione dell'Anno Accademico 2014/2015.

Il Rettore, inoltre, fa riferimento ad una situazione analoga verificatasi in occasione della istanza presentata dal Prof. Scalisi, il quale ha impugnato in via cautelare il provvedimento di revoca, ottenendo dal TAR la sospensiva; dal momento che l'Ateneo, invitato ad addurre le motivazioni per il mancato riconoscimento dell'ulteriore biennio di servizio, ha ritenuto opportuno non opporsi alla decisione del TAR, il Prof. Scalisi ha ottenuto il mantenimento in servizio.

Il Rettore, nel sottolineare che la linea seguita dagli altri Atenei è quella di non riconoscere il mantenimento in servizio, fa presente, però, che sussistono nove casi di docenti che hanno già usufruito del mantenimento in servizio per un ulteriore biennio (art. 16 Dlgs. N. 503/1992) e sono tuttora in servizio per un ulteriore quinquennio (art. 1 legge n. 239/1990) fino al collocamento a riposo all'età di 72 anni. È opportuno precisare che il mantenimento in servizio, già riconosciuto da tempo a questi docenti, non pesa all'Ateneo in termini di assorbimento di P.O. come è facile desumere dai dati contenuti nella procedura PROPER.

Il Prof. Pennisi fa presente che due richieste di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio fanno riferimento a due docenti di altissimo livello del suo Dipartimento, con valenza didattica fondamentale in corsi di studio ad altissimo numero di iscritti; in considerazione di ciò, e dal momento che attualmente non si può immaginare un turn over, è

dell'avviso che sarebbe opportuno individuare dei criteri precisi da utilizzare in caso di richieste di autorizzazione al mantenimento in servizio.

Il Prof. Grassi, concordando con la proposta dal Rettore, è dell'avviso che questa si debba applicare in maniera generale; si potrebbero, tuttavia, individuare criteri specifici, ad esempio temporali, per poi fare una valutazione in base al FFO.

Il Prof. Lo Paro, riaffermando di condividere l'impostazione in termini congiunturali per gli aspetti economici e di rapporti numerici tra le categorie, è favorevole a non concedere il trattenimento in servizio di chi ne ha fatto o ne farà richiesta e, tuttavia, a causa di una propria disinformazione giuridica chiede se la sentenza della Corte Costituzionale ha lasciato all'Università l'autonomia di scelta in materia o abbia considerato il rinvio del collocamento in quiescenza un diritto inalienabile.

Il Prof. Moschella tiene a precisare che l'Amministrazione ha l'obbligo di motivare l'eventuale accoglimento della richiesta di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio, e non viceversa.

Il Prof. Abbate, condividendo la necessità di seguire criteri rigidi, considera discriminante utilizzare come criterio la valenza di un docente all'interno di un Dipartimento.

Il Rettore, facendo presente che la sentenza della Corte Costituzionale prevede quanto asserito dal Prof. Moschella, rileva che il mantenimento in servizio viene considerato come una assunzione, con l'utilizzo, quindi, di un PO; egli ricorda, ancora una volta, che la percentuale di PO legata ai professori ordinari è legata a quella prevista per i ricercatori.

Il Rettore, poi, manifesta l'opportunità di stabilire una linea rigida anche in funzione del fatto che dal 2014 ci sarà il picco dei pensionamenti che determinerà un aumento del numero delle richieste di mantenimento in servizio.

Il Prof. Maisano – ricordando che i docenti fino a 75 anni possono insegnare nei corsi anche se in quiescenza con i contratti ad personam – ritiene opportuno fissare dei criteri rigidi, così da non compromettere un eventuale prossimo reclutamento.

Il Dott. Mancuso tiene a precisare che il mantenimento in servizio di un professore ordinario oltre la soglia consentita comporta il reclutamento di un ricercatore di tipo "B" che è ancora più dispendioso per l'Ateneo.

Il Prof. De Vero – evidenziando che l'operazione di mantenimento in servizio dei docenti comporterebbe all'Ateneo solo costi e non benefici – è dell'avviso che un docente che va in pensione a 70 può continuare a dare il suo apporto all'Università con contratti di insegnamento a titolo gratuito.

Il Prof. De Vero crede, inoltre, che sia opportuno adottare una soluzione drastica e tassativa, dal momento che eventuali criteri, seppur rigidi, si potrebbero prestare a successive ampliamenti di carattere discrezionale.

Seguono altri interventi, al termine dei quali

## **IL SENATO ACCADEMICO**

UDITO quanto sopra;

VISTO l'art.16 d. lgs. n.503/1992;

VISTO l'art.72, commi 7-10, del D.L. n.112/2008;

VISTE le delibere adottate dagli Organi Collegiali nelle sedute del 28.10.2008 e del 28.02.2009;

VISTA la circolare n.10/2008 Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO l'art.25 legge n.240/2010;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.83/2013;

VISTE le istanze di mantenimento in servizio per un ulteriore biennio citate nelle premesse;

VISTA l'istanza del Prof. Tommasini Raffaele, datata 10.06.2013;

all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- l'adozione di una misura di carattere congiunturale ed una di carattere strutturale a salvaguardia dell'equilibrio del Bilancio: fino a quando l'ammontare della quota del Fondo di Finanziamento Ordinario destinata all'Università di Messina diminuirà, le istanze non verranno accolte. Nel caso in cui la quota dovesse aumentare, verranno individuati criteri basati esclusivamente sul merito al fine di stabilire quali istanze accogliere;
- relativamente alla richiesta del Prof. Tommasini, di demandare, per competenza al Consiglio di Amministrazione.